

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005**

Il giorno 13 aprile 2006 alle ore 9,15, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna *_Firmato_____*

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :

CGIL FP *__ Firmato _____*

CISL FPS *___ Firmato _____*

UIL PA *___ Firmato _____*

CONFSAL/ UNSA *___ Firmato____*

FLP *___ Firmato _____*

RDB/PI *_____ non firma _____*

SNAPRECOM *_____ Firmato _____*

FEDERAZIONE INTESA* *__ non firma ____*

*ammessa con riserva

Confederazioni :

CGIL *__ Firmato _____*

CISL *___ Firmato _____*

UIL *___ Firmato _____*

CONFSAL *__ Firmato __ __*

USAE *___ non firma _____*

RDB – CUB *___ non firma _____*

} CONFINTESA _____ Firmato ____

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI**

BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 del CCNQ del 18 dicembre 2002.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.

Art. 2

Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 76, comma 4, del CCNL del 17 maggio 2004, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL del 17 maggio 2004.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 64, comma 4 ed all'art. 67, comma 7 del CCNL del 17 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 78 del CCNL del 17 maggio 2004.

Art. 4

Fondo unico per la Presidenza

1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo unico per la Presidenza di cui all'art. 82 del CCNL del 17 maggio 2004 è incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 (corrispondente a €12,24 per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006.

Art. 5

Indennità di Presidenza

1. L'indennità di cui all'art. 85 del CCNL del 17 maggio 2004 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 l'indennità di Presidenza è rideterminata nei valori indicati nella medesima tabella C.

Art. 6
Buoni pasto

1. A decorrere dal 31.12.2005, il valore economico del buono pasto di cui all'art. 97 del CCNL del 17 maggio 2004, è rideterminato in €7,00.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Aree	Fasce retributive	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005
TERZA	Ispettore gen. r.e.	61,93	86,61
	Direttore div. r.e.	57,56	80,50
	F7	56,50	79,01
	F6	53,24	74,45
	F5	49,87	69,74
	F4	49,87	69,74
	F3	45,39	63,49
	F2	41,47	57,99
	F1	41,47	57,99
SECONDA	F6	42,96	60,09
	F5	41,61	58,20
	F4	37,96	53,09
	F3	37,96	53,09
	F2	35,71	49,94
	F1	33,95	47,48
PRIMA	F2	32,15	44,96
	F1	32,15	44,96

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità

Aree	Fasce retributive	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005
TERZA	Ispettore gen. r.e.	27.410,38	28.449,70
	Direttore div. r.e.	25.474,93	26.440,93
	F7	26.678,00	27.626,12
	F6	25.138,88	26.032,28
	F5	23.548,41	24.385,31
	F4	22.070,82	22.907,72
	F3	20.090,84	20.852,67
	F2	19.035,00	19.730,92
	F1	18.352,76	19.048,68
SECONDA	F6	19.015,52	19.736,60
	F5	18.419,32	19.117,72
	F4	17.862,04	18.499,12
	F3	16.801,75	17.438,83
	F2	15.803,74	16.403,02
	F1	15.026,78	15.596,54
PRIMA	F2	14.759,51	15.299,03
	F1	14.229,11	14.768,63

Tabella C

Incrementi mensili dell'Indennità di Presidenza

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Aree	Fasce retributive	dal 1 gennaio 2004	dal 31 dicembre 2005	Indennità dal 31 dicembre 2005
TERZA	Isp. gen. r.e.	6,84	10,57	434,88
	Dir. div. r.e.	6,80	10,51	432,51
	F4-7	6,71	10,37	426,62
	F3	5,92	9,15	376,46
	F2	5,51	8,52	350,51
	F1	5,51	8,52	350,51
SECONDA	F3-6	4,74	7,33	301,53
	F2	4,36	6,74	277,32
	F1	3,96	6,12	251,95
PRIMA	F2	3,93	6,08	250,19
	F1	3,93	6,08	250,19

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

In considerazione della recente istituzione del comparto e della necessità di individuare con precisione le componenti retributive rilevanti ai fini della determinazione dei parametri di riferimento per la definizione degli incrementi contrattuali, le parti danno atto della necessità che per il prossimo biennio economico venga istituito uno specifico tavolo tecnico presso l'ARAN al fine di effettuare opportune ed approfondite verifiche al riguardo, che dovranno concludersi prima dell'avvio del negoziato.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2

Le parti ribadiscono la necessità di esaminare, nel prossimo quadriennio 2006–2009, le problematiche relative alla decurtazione dell'indennità di Presidenza nei periodi di assenza per malattia inferiore ai quindici giorni.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3

Le parti, tenuto conto degli effetti dell'art. 6 del presente CCNL, danno atto che le risorse utilizzate nella contrattazione integrativa al fine di incrementare il valore economico del buono pasto si rendono disponibili nell'ambito del fondo per altre finalità.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4

Nell'ottica della valorizzazione del personale con particolare riguardo al supporto per lo svolgimento delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento svolte dalla Presidenza, le parti, nel prossimo quadriennio 2006-2009, verificheranno la sussistenza delle condizioni per l'eventuale trasferimento di quote di risorse fisse e continuative, aventi carattere di certezza e stabilità, dal Fondo unico di Presidenza all'indennità di Presidenza.



Unione Sindacati Autonomi Europei
Segreteria Nazionale

00187 Roma via XX Settembre n. 89 Tel. 06-4820175 Fax. 06-4819080
www.usae.it info@usae.it

La Confederazione U.S.A.E. valutando, nel complesso, negativamente il contratto relativo al 2° biennio economico del CCNL del Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sottoscrive il contratto stesso.

Come avvenne per il primo contratto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si persevera con le teorie omologative tra due Comparti (quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quello dei Ministeri) che, invece di differenziarsi, proseguono forzatamente appaiati nello sviluppo professionale ed economico.

Questa forzata omologazione ha impedito, anche in questa fase, il reale recupero del potere d'acquisto dei salari del personale.

Oltre ogni alchimia contabile sulle percentuali d'incremento concordate per tutti i rinnovi contrattuali, pesa soprattutto il rapporto, insopportabilmente squilibrato, tra salario fondamentale ed accessorio.

Le due fonti di salario sono vicine alla parità. Il salario accessorio raggiunge, mediamente, il 43% della retribuzione complessiva, pur riferendosi a prestazioni lavorative di carattere ordinario e continuativo e che, quindi, dovrebbero essere retribuite con salario fondamentale.

Il salario fondamentale non è mai incrementato per la sua interezza poiché, per ragioni "storiche" (provenienze da amministrazioni e trattamenti fondamentali diversi) il trattamento tabellare da solo, cui si attribuisce l'incremento, non esaurisce l'intera retribuzione fondamentale.

Il salario accessorio rimane vittima di una sostanziale ambiguità, con un Fondo unico di Presidenza che continua ad essere alimentato sulla base del contingente di ruolo, mentre poi è ripartito su una compagine di destinatari più ampia (almeno un terzo in più).

Esposto quanto sopra, risulta influente, ai fini della valutazione complessiva del contratto, l'adeguamento del valore del buono pasto a 7 euro (se la logica è omologativa, lo diamo per scontato), mentre peggiorano il giudizio sia la mancata revisione del trattamento economico in caso di malattia inferiore ai 15 giorni, sia la non avvenuta stabilizzazione, sul salario fondamentale, di quote, più o meno rilevanti, del salario accessorio.

Infine, le dichiarazioni congiunte - che, al solito, sono prova dell'incapacità di affrontare e risolvere problemi, ben conosciuti, procrastinandone nel tempo la soluzione - prendono atto di "buone intenzioni" cui daranno seguito parti contrattuali ben diverse da quelle attuali.

Roma 13 aprile 2006.

Il Segretario Nazionale
Leopoldo Guidi



NOTA A VERBALE

La RdB/CUB P.I. valutando complessivamente negativo l'accordo raggiunto per il rinnovo del 2° biennio economico del CCNL Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretta conseguenza dell'accordo del 27 maggio tra governo e sindacati (aspramente criticata e non sottoscritta dalla sola RdB/CUB), non sottoscrive l'ipotesi di accordo e promuove la consultazione di tutte le proprie strutture, delle RSU e dei lavoratori del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La RdB/CUB P.I., in merito alla trattativa, denuncia l'inadeguatezza assoluta degli incrementi stipendiali a disposizione e l'opportunità che si è persa non volendo risolvere, in questa tornata contrattuale, le annose problematiche che gravano sul comparto, quali: l'indennità di Amministrazione tuttora decurtata per malattia e la stabilizzazione di una quota del salario accessorio in una voce stipendiale fissa e continuativa, malgrado la pressante richiesta dei lavoratori manifestata attraverso una raccolta di firme.

Unica nota positiva, per la quale RdB/CUB P.I. rivendica fino in fondo il risultato, è l'aumento del valore del buono pasto a 7 euro sebbene si intervenga limitandone la contrattazione decentrata.

Roma, 13 aprile 2006

p/Coordinamento Nazionale P. I.

Bruno Stramaccioni

Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base

Coordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sala Sindacale - Via della Mercede, 96 - 00187 Roma - tel. 06/67794224 - Fax 06/67794040 e.mail: oo.ss.rdb@governo.it